

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-858 del 12/02/2025
Oggetto	Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Zola Predosa (BO), via Mincio n. 20, richiesta dalla Società Agricola di Lucchini Giacomo e Cimini Chiara S.S. per l'attività di agriturismo con locale cucina/ristoro con annessa civile abitazione.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-901 del 12/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno dodici FEBBRAIO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Zola Predosa (BO), via Mincio n. 20, richiesta dalla Società Agricola di Lucchini Giacomo e Cimini Chiara S.S. per l'attività di agriturismo con locale cucina/ristoro con annessa civile abitazione.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 4;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015.
- Richiamata la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Zola Predosa in data 16/07/2024 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2024/130437 del 16/07/2024 (**pratica Sinadoc 26084/2024**) dal procuratore della Società Agricola di Lucchini Giacomo e Cimini Chiara S.S. (C.F. e PIVA 03619521200), con sede legale in Comune di Zola Predosa (BO), via Mincio n. 20, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di agriturismo con locale cucina/ristoro con annessa civile abitazione svolta presso l'impianto ivi ubicato, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Zola Predosa};

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" – Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare artt. 2 e 3;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*".

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da ARPAE con nota PG/2024/132571 del 19/07/2024, veniva trasmessa al SUAP dalla società istante, ed acquisita poi agli atti di ARPAE con PG/2024/174868 del 30/09/2024, consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- ARPAE SAC con nota PG/2024/185829 del 15/10/2024 comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- il SUAP con nota del 16/10/2024, acquisita con PG/2024/187531 del 17/10/2024, richiedeva alla società istante le integrazioni, poi trasmesse dal SUAP ad ARPAE SAC con nota acquisita con PG/2024/214503 del 27/11/2024;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (PG/2024/219881 del 04/12/2024).

- Parere per la matrice scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche del Comune di Zola Predosa (PG/2024/225264 del 13/12/2024);

CONSIDERATO inoltre che alla data di redazione del presente atto il Comune di Zola Predosa, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti di competenza in materia urbanistico/edilizia;

CONSIDERATO inoltre che l'impianto in oggetto è escluso dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 in quanto attività a bassa rumorosità di cui all'Allegato B del D.P.R. 227/2011;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale ARPAE procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti, nell'ambito di procedimenti avviati da SUAP, o nei casi che prevedono possibilità di presentazione dell'istanza di AUA direttamente ad ARPAE;

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con il provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati pari ad € 146,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00.

CONSIDERATO che la società ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Società Agricola di Lucchini Giacomo e Cimini Chiara S.S., per l'esercizio dell'attività di agriturismo con locale cucina/ristoro con annessa civile abitazione svolta presso l'impianto in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Bologna come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Società Agricola di Lucchini Giacomo e Cimini Chiara S.S. (C.F. e PIVA 03619521200) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per l'impianto sito in Comune di Zola Predosa, via Mincio n. 20, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	a. Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al precedente punto 1 sono contenute nell'allegato di seguito indicato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *"Allegato A - Autorizzazione allo scarico di acque superficiali di acque reflue domestiche"* di competenza del Comune di Zola Predosa con richiamo alla planimetria di riferimento.
3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
7. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Zola Predosa ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Zola Predosa e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza;
9. DI DARE ATTO che la presente AUA, adottata previa acquisizione di autocertificazione ai sensi dell'art. 88 c. 4 bis D.Lgs. 159/2011, e che acquisirà efficacia in sede di rilascio da parte del SUAP, è sottoposta a condizione risolutiva e pertanto si procederà a revocarla nei casi previsti dal D.Lgs. 159/2011.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto Società Agricola di Lucchini Giacomo e Cimini Chiara S.S.

Comune di Zola Predosa (BO), via Mincio n. 20

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 1053/2003

1. Classificazione dello scarico

Scarico denominato S1 in acque superficiali (fosso interpoderale di proprietà che recapita in reticolo idrografico minore) classificato dal Comune di Zola Predosa (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna), come “scarico di acque reflue domestiche” costituite dall'unione di acque reflue domestiche originate dall'attività di agriturismo con locale cucina/ristoro con annessa civile abitazione e di acque meteoriche di dilavamento dei coperti provenienti dalla medesima attività.

Le acque reflue domestiche delle cucine originate dallo stabile denominato “casa colonica” (derivate dal ristorante dell'agriturismo al piano terra e dalla civile abitazione al primo piano) sono pretrattate mediante 2 degrassatori (rispettivamente da 7 A.E. e da 3 A.E.) e sono unite alle acque reflue domestiche originate dalla lavanderia, dalle docce, dai lavabi, dai bidet e dai wc degli stabili denominati “casa colonica” e “annesso” e trattate mediante un unico impianto (dato da una fossa Imhoff da 10 A.E. e da un successivo filtro batterico anaerobico da 10 A.E.) prima di essere scaricati in acque superficiali.

2. Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Zola Predosa, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna PG/2024/219881 del 04/12/2024, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 39913 del 12/12/2024, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM al PG/2024/225264 del 13/12/2024. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Relazione tecnica idraulica" revisione datata 20/11/2024 (agli atti di ARPAE in data 27/11/2027 al PG/2024/214503).
 - "Planimetria di progetto reti fognatura" in scala 1:000 e revisione datata 20/11/2024 (agli atti di ARPAE in data 27/11/2027 al PG/2024/214503).

Pratica Sinadoc n. 26084/2024

Documento redatto in data 12/02/2025

Area gestione del territorio
AMBIENTE



A.R.P.A.E. SAC

Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia

Emilia-Romagna

PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Pratica: 18/AS /2024

oggetto: **Parere per rilascio A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) matrice scarichi superficiali. Autorizzazione allo scarico Ditta Società Agricola di Lucchini Giacomo e Cimini Chiara S.S.**

IL RESPONSABILE GESTIONE DEL TERRITORIO/AMBIENTE

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Norme in materia ambientale” parte III° Titolo IV° Capo II°;

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10”;

Visto l’art. 112 della L.R. 3/99 nel testo vigente;

Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall’Assemblea dell’Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23.05.2007 e successivamente in data 28.05.2008;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003;

Vista la domanda di AUA in atti al prot. 23000 del 16/07/2024, presentata dalla Società Agricola di Lucchini Giacomo e Cimini Chiara S.S. con sede legale in Via Mincio 20 40069 Zola Predosa (BO) , e relativa allo scarico così definito:

Località: **Via Mincio 20;**

Tipo di insediamento: **agriturismo;**

Recapito dello scarico: **in fosso di campagna di altra proprietà;**

Esaminata la documentazione necessaria all’istruttoria tecnica;

Visto l’esito dell’istruttoria svolta da ARPAE ST di Bologna, conclusasi con parere FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI in data 04/12/2024 prot n.219881, pervenuta in data 05/12/2024 prot.39084;

Area gestione del territorio
AMBIENTE



**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL RILASCIO DELL'AUA
IN RELAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE SUPERFICIALI**

di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, **nel rispetto delle prescrizioni indicate nel parere di Arpaè St quale parte integrante;**

Si rimane in attesa di ricevere la determina per il rilascio del provvedimento di A.U.A. al richiedente.

Cordiali saluti.

Firmato digitalmente

Dott. Roberto Costa
Responsabile Gestione del Territorio/Ambiente

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

- per informazioni: ufficio Ambiente tel 051.6161.847 e-mail: ambiente@comune.zolapredosa.bo.it
Indirizzo PEC: comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it



SINADOC n. 26084 / 2024

Spettabile **ARPAE**
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
c.a. Dr. Lorenzo Farnè
Via San Felice n. 25- 40122 Bologna
trasmesso tramite posta interna

Spettabile **Comune di Zola Predosa**
Area Gestione e Controllo Territorio
Sportello Unico Attività Produttive-AMBIENTE
Piazza della Repubblica n. 1
40069 Zola Predosa.
PEC:comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (DPR 59/2013) relativa alla matrice scarichi acque reflue domestiche in acqua superficiale presentata da **Società Agricola di Lucchini Giacomo e Cimini Chiara** - Via Mincio n.20 a Zola Predosa.

Con riferimento all'oggetto, presa visione del contenuto della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP di Codesto Comune e valutata la documentazione integrativa presentata, si esprime per quanto di competenza il seguente parere .

MATRICE SCARICHI

ACQUE REFLUE DOMESTICHE - Scarico S1

La ditta esercita attività di agriturismo con cucina e pernottamento.

Lo scarico derivante dall'insediamento, costituito da n. 2 edifici, è classificabile di tipo "domestico", secondo le definizioni di cui al punto g) – art.74- del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006.

Sono progettati n. 1 fossa Imhoff da 3 a.e. derivante dai servizi igienici (senza cucine) da stabile cosiddetto "annesso".

Dallo stabile "casa colonica" destinato a cucina per ristorante e cucine appartamento primo piano sono previste n. 2 degrassatori da rispettivamente da 7 a.e. e da 3 a.e.; i reflui in uscita dai 2 degrassatori sono collegati a monte di n. 1 fossa Imhoff dimensionata per n. 10 a.e., alla quale afferiscono anche gli scarichi dei servizi igienici presenti nello stabile.

Come sistema secondario di depurazione viene previsto un filtro batterico anaerobico avente potenzialità depurativa pari a 10 a.e. serviti.

Vengono indicate dal progettista le pendenze delle condotte fognarie inferiori al 15%, conformemente a quanto stabilito in All.5 alla Delibera C.I. del 4/2/1977.

Lo scarico finale viene recapitato in fosso interpodereale di proprietà Menzani Renato; viene fornito documento di consenso allo scarico dei reflui domestici derivanti dalla proprietà Lucchini.

Le acque bianche vengono recapitate al medesimo recettore attraverso rete separata.

In base a quanto contenuto nella Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/6/2003 e vista la destinazione dell'insediamento oggetto di domanda, lo scarico in trattazione dovrà essere sottoposto alle soluzioni depurative indicate per le tipologie di insediamento "complessi edilizi o piccoli nuclei abitativi" di cui alla tabella B allegata alla Delibera stessa, ove viene previsto il posizionamento di sistemi di depurazione secondari quali, ad esempio, il filtro aerobico dotato di seconda Imhoff avente funzione di trattenere il materiale in sospensione; valutata comunque la ridotta consistenza dello scarico di progetto, che viene



quantificata pari a 10 abitanti equivalenti, si ritiene conforme la scelta progettuale del filtro percolatore anaerobico.

Conclusioni.

Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto di competenza, vista la documentazione presentata nonché la congruità delle integrazioni documentali prodotte, valutati gli aspetti ambientali dell'intervento previsto e rappresentato nella relazione e negli elaborati grafici allegati, considerato che dagli elementi in nostro possesso lo scarico di cui trattasi risulta ambientalmente compatibile, preso atto della sostanziale adeguatezza dell'intervento proposto, visto l'art. 124 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., si esprime **parere favorevole** relativo al seguente punto di scarico:

S1 DOMESTICO avente potenzialità totale pari a n. 10 a.e. del comparto in oggetto nel recapito finale fosso fosso interpodere di proprietà Menzani Renato, nel rispetto delle seguenti prescrizioni specifiche:

1. la rete fognaria di adduzione dovrà essere realizzata e mantenuta conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici allegati alla domanda presentata;
2. la rete fognaria delle acque bianche dovrà collettare esclusivamente acque meteoriche con conseguente attivazione dello scarico solo in concomitanza con precipitazioni atmosferiche, per cui saranno vietati scarichi di diversa natura e provenienza nella condotta delle acque meteoriche di dilavamento (rete bianca);
3. La fossa Imhoff dovrà essere dotata di adeguata tubazione di ventilazione, in zona dove non possa arrecare fastidi;
4. la proprietà dovrà eseguire una costante e corretta manutenzione dell'impianto di depurazione primaria e secondaria proposto, con particolare riferimento alla periodica asportazione del fango di supero dalla fossa Imhoff e dai degrassatori, che dovrà essere eseguita con cadenza almeno annuale da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni);
5. la proprietà dovrà farsi carico delle periodiche operazioni di manutenzione e controllo dell'apparato di filtrazione anaerobico, con particolare riguardo alle periodiche operazioni di controlavaggio della massa filtrante a cadenza almeno annuale;
6. i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati in materia di rifiuti in base al D.Lgs n. 152/06 – Parte Quarta;
7. gli scarichi non dovranno mai produrre inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosoli;
8. il corpo recettore dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di pulizia nel tratto corrispondente allo scarico dei reflui in oggetto, al fine di evitare che eventuali ristagni siano causa di esalazioni maleodoranti;
9. i pozzetti d'ispezione e prelievo dovranno essere resi sempre accessibili agli Enti di controllo nonché tenuti in sufficiente stato di pulizia;
10. il titolare dello scarico dovrà garantire il rispetto delle disposizioni contenute al IV comma dell'art. 4.7 della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003;
11. qualsiasi variazione quali-quantitativa dello scarico come ad esempio un aumento del numero di abitanti equivalenti, dovrà essere comunicata alla scrivente Agenzia al fine di verificare la eventuale necessità di aumentare il dimensionamento della fossa Imhoff, dei degrassatori e del filtro anaerobico;
12. nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il titolare dello scarico dovrà darne immediatamente comunicazione all'ARPAE – Servizio Territoriale-Distretto Urbano-Montagna e ad Arpae AACM, indicando tra l'altro le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;



13. il suddetto parere è da riferirsi esclusivamente alle acque e al corpo recettore su indicati, per cui scarichi di diversa origine o defluenti in altri corpi recettori necessitano di separata autorizzazione. Ogni modifica sostanziale allo scarico dovrà essere comunicata a Codesta AAC di ARPAE ed al SUAP del Comune di Zola Predosa.

L'istruttoria tecnica è stata eseguita dal tecnico Carlo Baldisserrì al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti Saluti.

LA RESPONSABILE DEL DISTRETTO
(Dott.ssa Paola Silingardi)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.